

# **STATUTO**

## **Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale ARTEMIDE**

### **TITOLO I**

#### **Denominazione – sede**

##### **Articolo 1**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e' costituita, con sede legale in Beinasco (TO), via Matteotti n. 1/B un'associazione che assume la denominazione **"Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale ARTEMIDE"**. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

### **TITOLO II**

#### **Scopo - Oggetto**

##### **Articolo 2**

L'associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

##### **Articolo 3**

Scopo dell'Associazione e' promuovere e diffondere la creatività e lo sviluppo armonico della persona, nell'ambito delle diverse culture ed espressioni artistiche e nell'ottica di una effettiva pari opportunità ed integrazione multi-etnica.

#### **Articolo 4**

L'Associazione promuove attività nei campi della cultura, della ricreazione, dello sport, dell'arte, dello spettacolo, del turismo e tempo libero, nonché dei servizi, al fine di favorire la socialità e la partecipazione, contribuendo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera collettività.

In particolare intende:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, legate all'ambito della danza orientale egiziana e delle danze etniche in genere;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- f) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- g) allestire e gestire punti ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- h) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- i) favorire l'integrazione tra le differenti culture, promuovendo ed organizzando incontri e iniziative per sensibilizzare la collettività, contro ogni forma di ignoranza, discriminazione, razzismo ed emarginazione;

- j) favorire l'espressione e la crescita individuale, per lo sviluppo della propria emotività e fisicità, mediante l'organizzazione di corsi, laboratori, percorsi formativi e di sensibilizzazione, seminari, conferenze, incontri culturali inerenti l'oggetto sociale e volti a:
- promuovere la cultura del movimento e del benessere per un migliore rapporto mente e corpo;
  - favorire la motricità nella persona come strumento educativo ed evolutivo;
  - potenziare lo sviluppo di tutte le dimensioni della persona attraverso l'espressione corporea;
- k) facilitare lo sviluppo della personalità in funzione sociale, aumentando il senso di autoconsapevolezza nell'individuo e il senso sociale nel bambino/adolescente, l'immagine corporea, la comprensione di sé e l'accettazione della diversità al fine di superare stereotipi e barriere, legati al sesso, alla religione, alla cultura, al disagio fisico e psicologico.
- l) favorire l'interdisciplinarietà tra le diverse forme di arte, lo sport, la cultura e il benessere;
- m) favorire l'utilizzo di nuovi strumenti comunicativi ed informatici;
- n) organizzare dibattiti, conferenze, convegni, mostre, rassegne, festival, spettacoli e ogni altra manifestazione conforme ai principi e scopi dell'associazione;
- o) favorire gli studi storici e le pubblicazioni che hanno come oggetto le finalità associative;
- p) favorire lo scambio culturale e la collaborazione con associazioni, circoli ed altre organizzazioni democratiche;

- q) avanzare proposte agli enti locali, regionali, statali, alla Comunità Europea ed altri enti (pubblici e privati) e alle scuole, al fine di partecipare attivamente alle attività di programmazione culturale sul territorio; favorire gli scambi culturali con i Paesi extra-comunitari dell'area mediterranea.
- r) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- s) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento. In tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- t) svolgere tutte quelle attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

##### **Articolo 5**

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

##### **Articolo 6**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## **Articolo 7**

I Soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di Eventuali Regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dal Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione;
- a pagare il contributo associativo.

## **Articolo 8**

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in nessun caso rimborsabili o trasmissibili.

## **TITOLO IV** **Recesso – Esclusione**

### **Articolo 9**

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

### **Articolo 10**

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 2 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- e) che ostacoli il buon andamento delle attività associative, attraverso atteggiamenti di denigrazione nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- f) che commetta o provochi gravi disordini durante le assemblee;
- g) che si appropri in modo indebito di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione.

### **Articolo 11**

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 10, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO V**

### **RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE**

#### **Articolo 12**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

## **ESERCIZIO SOCIALE**

### **Articolo 13**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei Soci ed approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## **TITOLO VI**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 14**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Tutte le cariche sono gratuite.

## **ASSEMBLEE**

### **Articolo 15**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nelle palestre delle principali sedi operative dell'Associazione - almeno 15 giorni



prima della adunanza - contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione può venire altresì comunicato ai singoli soci tramite mezzi telematici, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

## **Articolo 16**

L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali Regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

## **Articolo 17**

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 18**

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

#### **Articolo 19**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Articolo 20**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente e il Segretario e stabilisce le responsabilità degli altri consiglieri in base alle attività svolte dall'associazione.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Delle deliberazioni e' redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre i Regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare circa i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
- i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall'incarico.

Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche ed esercitate a titolo gratuito. Soci e Componenti del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna compenso per l'attività prestata nell'ambito associativo. Il Consiglio Direttivo ha comunque la facoltà di deliberare rimborsi spese per particolari incarichi, sulla base dei tariffari di riferimento, preventivamente autorizzati.

## **Articolo 21**

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

## **PRESIDENTE**

### **Articolo 22**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Articolo 23**

Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto) viene eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche tra i non soci e resta in carica 4 anni ed elegge al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Le cariche di Consigliere e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili tra di loro.

## **PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI**

### **Articolo 24**

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

## **TITOLO VII**

### **SCIOGLIMENTO**

#### **Articolo 25**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

### **NORMA FINALE**

#### **Articolo 26**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.